

LA DIAGNOSI ENERGETICA

Il D.Lgs. 102/2014 recepisce la direttiva europea 2012/27/UE e introduce una serie di regole volte a raggiungere l'obiettivo europeo del risparmio del 20% di energia entro il 2020.

Tra le novità apportate dal decreto per raggiungere gli obiettivi nazionali, c'è anche l'obbligo per le Grandi Imprese e per le Imprese Energivore di eseguire la **Diagnosi Energetica** dei propri siti.

Al di là dell'obbligo di legge, questa procedura rappresenta un'importante occasione per verificare e rendere più efficiente l'uso dell'energia in azienda.

Le Grandi Imprese e le Imprese Energivore devono seguire la Diagnosi Energetica **entro il 5 dicembre 2015** e successivamente **ogni 4 anni**.

Si definisce **Grande Impresa** ogni impresa con 250 o più lavoratori oppure ogni impresa, anche con meno di 250 lavoratori, con un fatturato superiore a 50 milioni di euro e un bilancio superiore ai 43 milioni di euro. Tale definizione deriva in modo residuale da quella relativa alla Piccola e Media Impresa fornita dalla raccomandazione della Commissione 2003/361/CE e recepita in Italia con il D.M. del 18/4/2005.

Un'impresa può essere considerata **Impresa Energivora** quando sono verificate entrambe le seguenti condizioni:

- abbiano un consumo di energia elettrica di almeno 2,4 GWh oppure un consumo di energia diversa da quella elettrica di almeno 2,4 GWh
- siano caratterizzate da un rapporto tra il costo effettivo dell'energia e il fatturato non inferiore al 3%

Tale indicazione si trova nel decreto ministeriale del 5 aprile 2013 attuativo dell'art. 39 del Decreto Legge 22 giugno 2012 n. 83 (noto come "*Decreto Sviluppo*").

Per le **Imprese Multisito**, nei chiarimenti sul D.Lgs. 102/2014 emanati dal Ministero dello Sviluppo Economico (Maggio 2015) viene prescritto che debbano "effettuare la diagnosi su un numero di siti proporzionati e sufficientemente rappresentativi per consentire di tracciare un quadro fedele della prestazione energetica globale dell'impresa e di individuare in modo affidabile le opportunità di miglioramento più significative".

Sono fornite precise regole per operare preventivamente una clusterizzazione dei siti e stabilire quali di essi siano ad obbligo Diagnosi Energetica.

Sono esonerate dall'obbligo di Diagnosi Energetica le imprese che rispettano tutte le seguenti condizioni:

- hanno adottato sistemi di gestione conformi EMAS
- hanno adottato sistemi di gestione energetica certificati ISO 50001 oppure sistemi di gestione ambientale certificati EN ISO 14001
- il sistema di gestione adottato include un audit energetico conforme ai parametri stabiliti dal D.Lgs 102/2014.

Per le imprese che non realizzano la Diagnosi Energetica entro la scadenza di legge (5 Dicembre 2015) sono previste **sanzioni da 4.000 a 40.000 Euro**.

L'ENEA effettuerà verifiche a campione sull'esecuzione della Diagnosi Energetica.

ESPWR effettua la Diagnosi Energetica a norma di legge, eseguita da **tecnici certificati secondo la normativa vigente**. Per maggiori informazioni si prega di inviare un'email a:

diagnosienergetica@espwr.it

DESCRIZIONE DELL'ATTIVITÀ

La diagnosi energetica si basa sulla valutazione dei consumi energetici (sia dal punto di vista tecnico che economico) attraverso una raccolta e un'analisi parametri caratteristici. Il risultato principale di tale diagnosi è l'identificazione di interventi di miglioramento e la valutazione economica di costi e benefici.

Il D.Lgs. 102/2014 nell' ALLEGATO 2 (Criteri minimi per gli audit energetici, compresi quelli realizzati nel quadro dei sistemi di gestione dell'energia) indica anche gli **obiettivi minimi** che le Diagnosi Energetiche devono garantire, riportando che essi:

- a) sono basati su dati operativi relativi al consumo di energia aggiornati, misurati e tracciabili e (per l'energia elettrica) sui profili di carico;
- b) comprendono un esame dettagliato del profilo di consumo energetico di edifici o di gruppi di edifici, di attività o impianti industriali, ivi compreso il trasporto;
- c) ove possibile, si basano sull'analisi del costo del ciclo di vita, invece che su semplici periodi di ammortamento, in modo da tener conto dei risparmi a lungo termine, dei valori residuali degli investimenti a lungo termine e dei tassi di sconto;
- d) sono proporzionati e sufficientemente rappresentativi per consentire di tracciare un quadro fedele della prestazione energetica globale e di individuare in modo affidabile le opportunità di miglioramento più significative.

MODALITÀ DI SVOLGIMENTO DELL'ATTIVITÀ

La diagnosi energetica ha dunque l'obiettivo di valutare:

- in che modo viene utilizzata l'energia per unità di prestazione/prodotto fornito dall'attività economica oggetto di diagnosi
- quali sono le cause degli eventuali sprechi o inefficienze energetiche,
- quali interventi possono essere suggeriti attraverso un piano energetico che valuti la fattibilità tecnica ed economica delle azioni proposte (con identificazione di eventuali finanziamenti provenienti da incentivi)

Le attività di Diagnosi Energetica svolte da **ESPWR** si articolano in due fasi distinte.

Fase 1 – Raccolta informazioni operative e sopralluogo di analisi della struttura.

Questa fase ha l'obiettivo di conseguire un quadro esaustivo della struttura oggetto dello studio attraverso le seguenti attività:

- a) Richiesta preliminare, attraverso l'invio di un questionario, di informazioni relative a:
 - dati amministrativi (denominazione, indirizzo, contatti, etc.)
 - consumi desumibili dalle bollette
 - planimetrie e dati sulle strutture
 - dati relativi ai reparti ed ai servizi resi
 - dati relativi ai servizi generali (ad es. eventuali parco automezzi, servizio lavanderia, farmacia, etc.)
 - dati relativi ai servizi ausiliari (ad es. eventuali servizio mensa, impianti di depurazione, etc.)
- b) Sopralluogo per il rilievo delle caratteristiche energetiche e strutturali del sistema edificio/impianto (anche ad integrazione dei dati non reperiti nella precedente fase a), operando attraverso:
 - interviste ai tecnici preposti
 - rilievo su campo (ove disponibili) dei parametri funzionali degli impianti
 - rilievo dei consumi attraverso la strumentazione presente (ove disponibile)

Fase 2 – Redazione della Diagnosi Energetica.

Questa fase contempla le azioni volte alla redazione della Diagnosi Energetica in base al citato decreto:

- a) Valutazione e quantificazione delle esigenze operative delle utenze e/o delle necessità dei diversi servizi/prodotti forniti
- b) Analisi dei dati acquisiti
- c) Determinazione dei profili di carico complessivi e specifici dei servizi/prodotti forniti
- d) Definizione del sistema di monitoraggio dei consumi
- e) Identificazione delle inefficienze energetiche
- f) Valutazione dei possibili interventi migliorativi
- g) Redazione del documento tecnico di Diagnosi Energetica da parte di tecnico abilitato.